

COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA  
Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA PULIZIA DEI CAMINI

ART. 1

Il servizio di pulizia dei camini nel territorio del Comune di Roverè della Luna è disciplinato dalle norme dell'art. 14, L.R. 20.08.1954, n. 24 e dal presente Regolamento.

ART. 2

La pulizia delle canne fumarie nelle quali siano effettivamente immessi fuochi è obbligatoria e deve avvenire almeno una volta all'anno, o direttamente dal conduttore, entro il 30 settembre, previa comunicazione al Comune, o ad opera di spazzacamino munito di autorizzazione comunale. Comunque deve essere eseguita non appena la canna fumaria sia ricoperta all'interno di uno strato di fuliggine che ne riduca, anche minimamente, la sezione o presenti incrostazioni infiammabili.

ART. 3

I conduttori sono responsabili del razionale esercizio delle canne fumarie, della loro pulizia e manutenzione, nonché dei danni che per difetto di esercizio dovessero derivare a terzi. Tale responsabilità si estende agli amministratori degli edifici ed ai proprietari ove questi non adottino i provvedimenti tali da prevenire ogni inconveniente.

ART. 4

Il Comune autorizzerà uno spazzacamino per la pulizia dei camini e delle caldaie di coloro che ne faranno richiesta. Tale richiesta dovrà essere rivolta esclusivamente all'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 5

Lo spazzacamino autorizzato riscuoterà direttamente l'importo della tariffa approvata dal Consiglio comunale, che esibirà in visione al richiedente e rilascerà una quietanza su apposito modulo timbrato e siglato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Sarà munito degli ordinari attrezzi del mestiere. Eventuali mezzi speciali dovranno essere forniti dal richiedente il quale metterà anche a disposizione i recipienti per la raccolta del materiale di risulta.

All'infuori della tariffa stabilita dal Comune, lo spazzacamino non potrà riscuotere alcun altro indennizzo o compenso.

#### ART. 6

La vigilanza sulla razionale tenuta e pulizia delle canne fumarie è demandata al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco, in primo luogo, e quindi all'Ufficio Tecnico Comunale che, in caso di infrazione, redigeranno processo verbale.

Lo stesso spazzacamino dovrà avvertire il conduttore e l'Ufficio Tecnico Comunale in merito ad eventuali difetti di manutenzione, pulizia e pericolosità dei camini dei quali venisse a conoscenza per una pronta eliminazione degli inconvenienti.

#### ART. 7

La pulizia dei camini mediante bruciatura verrà effettuata nei casi in cui la pulizia non sia possibile in altro modo. Deve comunque essere fatta esclusivamente dallo spazzacamino comunale con la presenza di almeno un Vigile del Fuoco.

In detti casi la tariffa sarà triplicata.



#### ART. 8

Spetta al Consiglio Comunale approvare, con apposita deliberazione, le tariffe per la pulizia dei camini.


#### ART. 9

Il servizio comprende la spazzatura e l'asportazione della fuliggine al sacco o contenitore dei rifiuti, posto vicino alla canna fumaria.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Costa dr. Davide



IL SINDACO  
Tomasini Mario



Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 136 dd. 13.11.1985.

Oggetto: Integrazione al Regolamento relativo alla pulizia dei camini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamata la propria deliberazione n. 136 dd. 13.11.1985, esaminata dalla Giunta Provinciale in data 10.1.1986 sub n. 10484/2-R, con la quale si provvedeva ad approvare il Regolamento per la pulizia dei camini composto da n. 9 articoli.

Fatto presente che detta deliberazione è stata approvata dalla Giunta Provinciale nell'intesa che al Regolamento in esame venga apportata l'integrazione evidenziata nel parere del Servizio Antincendi prot. n. 987/CV/1 dd. 19.12.1985, il quale prescrive: - All'art. 7 va aggiunto l'art. 7 bis "Prima di procedere alla pulizia dei camini mediante abbruciatura lo spazzacamino deve verificare che:

- a) la canna fumaria, camini e condotti da fumo debbono essere isolati da materiali combustibili, come travature in legno dei solai e della copertura, mediante apposite vere in materiale refrattario di idoneo spessore;
- b) i condotti non devono presentare fessurazioni o lesioni di dimensioni tali da creare pericolo di fuoriuscita di fiamme nei locali attraversati".

Ritenuto quindi opportuno provvedere ad aggiungere al Regolamento in oggetto il suddetto articolo 7 bis.

Vista la L.R. 20 agosto 1954, n. 24.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori

D E L I B E R A

1. Di integrare il regolamento relativo alla pulizia dei camini approvato con deliberazione consiliare n. 136 dd. 13.11.1985, composto da n. 9 articoli, con l'aggiunta del seguente articolo 7 bis:

"Prima di procedere alla pulizia dei camini mediante abbruciatura lo spazzacamino deve verificare che:

- a) la canna fumaria, camini e condotti da fumo debbono essere isolati da materiali combustibili, come travature in legno dei solai e della copertura, mediante apposite vere in materiale refrattario di idoneo spessore;
- b) i condotti non devono presentare fessurazioni o lesioni di dimensioni tali da creare pericolo di fuoriuscita di fiamme nei locali attraversati".

2. Il suddetto Regolamento così modificato entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo comunale susseguente all'approvazione da parte della Giunta Provinciale di Trento.